


Allegato "A" al n. 13907/9789 di Repubblica

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**«Alessandro Rosso Group S.p.A. 10% 2013 – 2018»**  
**DI NOMINALI EURO 4.000.000**  
**ISIN IT0004983398**  
**Come modificato a seguito dell'Assemblea del 17 febbraio 2017**



*Alessandro Rosso Gruppo S.p.A.*  
*Sede legale: Via Alessandro Antonelli 3, 20139 Milano*  
*Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 03519140960*  
*Capitale sociale deliberato: € 10.300.000*

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

### 1.1 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli

Il presente regolamento (il "**Regolamento del Prestito**") disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Alessandro Rosso Group S.p.A. (l'**"Emittente"**).

Il prestito obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) denominato «Alessandro Rosso Group S.p.A. 10% 2013 - 2018» (il "**Prestito Obligazionario**") è costituito da un unico titolo obbligazionario nominativo del valore nominale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (il "**Titolo**") ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile e con l'articolo 5 dello statuto sociale (lo "**Statuto**").

Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento del Titolo presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto il Titolo (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. L'Obbligazionista non potrà richiedere la consegna materiale del Titolo stesso. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

### 1.2 Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati.

In caso di successiva circolazione, il Titolo può essere trasferito esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Il Titolo è emesso in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Il Titolo, inoltre, non è stato né sarà registrato ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione del Titolo non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita del Titolo in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non

incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione del Titolo; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione del Titolo medesimo.

La circolazione del Titolo avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

### **1.3 Prezzo di emissione**

Il Titolo è emesso alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e cioè al prezzo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) senza aggravio di spese, oneri o commissioni per l'Obbligazionista.

### **1.4 Data di Emissione e godimento**

Il Titolo è emesso alla Data di Emissione e ha godimento a partire dalla stessa data.

### **1.5 Durata**

Il Prestito Obbligazionario ha durata pari a 5 (cinque) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Obbligazionista*).

### **1.6 Interessi**

Il Titolo è fruttifero di interessi, nella misura del 10% annuo lordo, dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale alle Date di Pagamento che cadono il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno e calcolati sulla quota capitale *outstanding* nel relativo periodo di interesse come risultante dai pagamenti da effettuarsi secondo il piano di ammortamento riportato all'articolo 1.7. Gli interessi da corrispondere il 20 dicembre 2018 saranno calcolati sulla quota di capitale residuo dovuto con l'ultima rata del piano di ammortamento riportato all'articolo 1.7.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo conformemente a quanto sopra, sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Il Titolo cesserà di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e/o del successivo articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Obbligazionista*), la relativa Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita).

Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra la Data di Pagamento che cade a giugno di ogni anno (inclusa) e la Data di Pagamento che cade a dicembre di ogni anno (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Pagamento che cade a giugno 2014 (esclusa); fermo restando che, laddove le Date di Pagamento di giugno e dicembre di ogni anno vengano a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dell'Obbligazionista né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

In caso di ritardo nei pagamenti degli interessi alle Date di Pagamento, saranno dovuti interessi moratori nella misura del 15 (quindici) % su base annua, per ogni giorni di ritardo. Qualora il tasso di interesse di mora dovesse superare o violare la legge 108/96, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## 1.7 Rimborso

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Obbligazionista*), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato in più soluzioni mediante rate trimestrali di uguali importo a ciascuna Data di Pagamento della Quota Capitale, fino alla Data di Scadenza, secondo il seguente piano di ammortamento:

Capitale Outstanding Euro 4.000.000,00	Date di Pagamento della Quota Capitale e Data di Scadenza
Euro 200.000,00	20/03/2017
Euro 200.000,00	20/06/2017
Euro 200.000,00	20/09/2017
Euro 200.000,00	20/12/2017
Euro 200.000,00	20/03/2018
Euro 200.000,00	20/06/2018
Euro 2.800.000,00	20/12/2018

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dell'Obbligazionista.

## 1.8 Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento, al rimborso anticipato, anche parziale, del Titolo, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l'estinzione anticipata o per il rimborso parziale.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 25% del valore nominale complessivo del Prestito Obbligazionario residuo, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dell'Obbligazionista, mediante rimborso parziale del Valore Nominale del Titolo.

L'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, dovrà essere preceduto da un preavviso all'Obbligazionista tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente nonché da comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Obbligazionista, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## 1.9 Rimborso anticipato a favore dell'Obbligazionista

L'Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Titolo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione al Titolo, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi;
- (ii) verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;

- (iii) deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) perdita del controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo il caso in cui l'Emittente abbia ottenuto il previo consenso scritto dell'Obbligazionista per il compimento dell'operazione e/o degli atti che determinano il verificarsi di una delle situazioni indicate all'articolo 2359 del codice civile;
- (v) mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vi) verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (vii) adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (viii) adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione del Titolo dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);
- (ix) mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*).

A seguito della richiesta di rimborso anticipato da parte dell'Obbligazionista, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la richiesta di rimborso anticipato entro il termine di 2 Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della stessa richiesta. Le somme dovute dall'Emittente all'Obbligazionista, a seguito della richiesta di rimborso anticipato, diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Obbligazionista*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per l'Obbligazionista.

#### **1.10 Status del Titolo**

Il Titolo costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non subordinata a tutti gli altri debiti della Società e sarà considerato in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Il Titolo non è e non sarà convertibile in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, all'Obbligazionista non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **1.11 Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente si impegna nei confronti dell'Obbligazionista a:

- (i) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, fatta eccezione per i Vincoli Ammessi e per quelli eventualmente costituiti a favore dell' Obbligazionista;
- (ii) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con,



- il *Core Business*, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (iii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo in ogni caso il previo consenso dell'Obbligazionista;
  - (iv) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto dell'Obbligazionista, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
  - (v) non effettuare distribuzioni di dividendi, utili o riserve ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (vi) mantenere in buono stato i propri immobili, le proprie strutture e, in generale, il proprio complesso aziendale con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a mantenere in essere le coperture assicurative esistenti con primarie compagnie di assicurazione in relazione ai medesimi beni, in conformità con la buona pratica commerciale e a copertura dei rischi usualmente assicurati nel settore in cui la stessa Emittente opera;
  - (vii) non permettere, senza il previo consenso scritto dell'Obbligazionista, il verificarsi di alcun evento o circostanza che determini un mutamento della partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente tale da comportare la perdita di controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - (viii) non procedere, senza il previo consenso scritto dell'Obbligazionista, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
  - (ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Titolo) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario;
  - (x) comunicare prontamente il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, legale, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (xi) far sì che i libri sociali richiesti dalla legge siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
  - (xii) mettere prontamente a disposizione dell'Obbligazionista su sua richiesta (i) copia del bilancio d'esercizio annuale e (ove redatto) del bilancio consolidato; e (ii) copia della relazione semestrale ove redatta;
  - (xiii) aggiornare annualmente e comunicare all'Obbligazionista i dati relativi al piano industriale;
  - (xiv) comunicare prontamente all'Obbligazionista tutte le informazioni necessarie affinché l'Obbligazionista possa esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. *informativa price sensitive*);
  - (xv) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto l'Obbligazionista di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese, a titolo esemplificativo, le contestazioni anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze;

- (xvi) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) non incorrere in alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xviii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione del Titolo dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xix) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT che disciplina la gestione ed il funzionamento del Mercato ExtraMOT nel quale il Titolo verrà negoziato, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione del Titolo stesso dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xx) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata del Titolo;
- (xxi) comunicare prontamente all'Obbligazionista del Titolo l'eventuale sospensione e/o la revoca del Titolo dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxii) non aderire a moratorie e/o a non richiedere l'estensione delle moratorie attualmente in essere senza il previo consenso scritto dell'Obbligazionista.

#### **1.12 Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del Titolo saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **1.13 Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione del Titolo sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni del Titolo sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **1.14 Delibere ed autorizzazioni relative al Titolo**

L'emissione del Titolo è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 12 dicembre 2013. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione del Titolo per un valore nominale complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

#### **1.15 Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dell'Obbligazionista, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dell'Obbligazionista e siano esclusivamente a vantaggio dello stesso e che le stesse vengano prontamente comunicate all'Obbligazionista secondo le modalità previste all'articolo 1.20 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.16 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto dell'Obbligazionista.

#### **1.16 Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dell'Obbligazionista si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per

quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il Titolo sia divenuto rimborsabile.

### 1.17 Regime fiscale

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili all'Obbligazionista e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione del Titolo.

### 1.18 Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e l'Obbligazionista sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.


### 1.19 Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente all'Obbligazionista saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: "arossogroup.com"

La sottoscrizione o l'acquisto del Titolo comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

I costi e le spese legali e notarili, a qualsiasi titolo dovuti, ivi inclusi quelli relativi ai contenziosi legali, saranno a totale carico dell'Emittente.

\*\*\*



The image shows a circular notary seal for Francesco Notaio in Milano, with the text 'NOTAIO IN MILANO' and 'FRANCESCO NOTARIO' around the perimeter. To the right of the seal is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione al Titolo.

“**Beni**” indica, con riferimento all’Emittente, i beni materiali, immateriali, le azioni e/o le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente stessa.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“**Data di Emissione**” indica il 20 dicembre 2013.

“**Data di Pagamento**” indica il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

“**Data di Pagamento della Quota Capitale**” indica il 20 marzo, il 20 giugno, il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, in caso di rimborso anticipato a favore dell’Emittente ai sensi dell’articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e/o in caso di rimborso anticipato a favore dell’Obbligazionista ai sensi dell’articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Obbligazionista*) del Regolamento del Prestito, la data in cui il Titolo viene rimborsato anticipatamente dall’Emittente.

“**Data di Scadenza**” indica la data in cui il Titolo sarà interamente rimborsato, che cadrà il 20 dicembre 2018.

“**Decreto 239**” indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall’articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall’articolo 36, comma 3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione alla negoziazione del Titolo redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Emittente**” indica Alessandro Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alessandro Antonelli 3 - 20139, capitale sociale deliberato pari ad Euro 10.300.000,00, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03519140960, R.E.A. n. MI-1681350.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo ARG**” indica il gruppo facente capo all’Emittente.

“**Gruppo RHS**” indica il gruppo costituito da tutte le società direttamente e indirettamente partecipate da RS Holding S.r.l.

“**Indebitamento Consentito**” indica con riferimento all’Emittente qualsiasi forma di Indebitamento Finanziario purché rientrante espressamente nell’ambito dell’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa, quale risultante dal vigente statuto dell’Emittente alla Data di Emissione.





“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo);
- (g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi o di finanziare l’acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l’accordo sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) giorni dalla data della fornitura; e
- (h) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“**Investitori Qualificati**” indica i soggetti di cui all’art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti (*i.e.* il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all’art. 26 del Regolamento Intermediari (*i.e.* il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid).

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazionista**” indica il soggetto intestatario del Titolo.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito da un titolo obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) denominato “Alessandro Rosso Group S.p.A. 10% 2013 - 2018” emesso dall’Emittente.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il regolamento del Titolo.

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Soci**” indica:

- 1) B.E.G. S.r.l, con sede legale in Torino (TO), Via Santa Giulia 64, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale, P.IVA numero 07531180011 - REA numero 9011142, capitale sociale di Euro 10.200;
- 2) Loriowert S.A., con sede legale in Coira (Svizzera), Obere Plessurstrasse, 36 iscritta al Registro del Commercio dei Grigioni - Registro Principale - CH - 350.3.002.404 - 3, società a nazionalità svizzera, capitale sociale di Franchi Svizzeri 50.000;
- 3) Sig. Alessandro Rosso, nato a Torino il 6 dicembre 1959, Codice Fiscale RSSLN59T06L219H, residente in Milano (MI) Via Caldara 18;
- 4) The RS Holding S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova 28, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale, P.IVA numero 05770570967 - REA numero 1847377, capitale sociale di Euro 2.564.366;
- 5) Sig.ra Roberta Bagnaia, nata a Roma (RM) il 13 aprile 1947, Codice Fiscale BGNRRT47D53H501V, residente in Roma (RM) Via Francesco Milizia 1;
- 6) Investimenti Immobiliari Mariposa S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Privata Alessandro Antonelli 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale, P.IVA numero 13360440153 - REA numero 1642528, capitale sociale di Euro 2.325.000;
- 7) Società Italiana per le Imprese all’Estero - SIMEST S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II 323, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale, P.IVA 04102891001 - REA numero 730445, capitale sociale di Euro 164.646.231,88;
- 8) Sig.ra Silvia Acerra, nata a Desio (MB) il 15 dicembre 1974, Codice Fiscale CRRSLV74T55D286B, residente in Bovisio Masciago (MB) Via Carlo Porta 8;
- 9) Sig.ra Antonella Adduci, nata a Milano (MI) il 25 aprile 1966, Codice Fiscale CFDDCNL66D65F205Z, residente in Milano (MI) Via Mauro Macchi 59;
- 10) Sig.ra Alessandra Giordana Ciraci, nata a Milano il 27 ottobre 1975, Codice Fiscale CRCLSN75R67F205J, residente in Cesano Maderno (MB) Via Podgora 51;
- 11) Sig.ra Barbara Corrado, nata a Milano (MI) il 12 marzo 1966, Codice Fiscale CRRBBR66C52F205D, residente in Milano (MI) Via Noto 16;
- 12) Sig. Fabrizio Del Conte, nato a Milano (MI) il 13 dicembre 1961, Codice Fiscale DLCFRZ61T13F205S, residente in Milano (MI) Via Padre Placido Riccardi 19;
- 13) Sig. Antonio Mandaglio, nato a Milano (MI) il 20 settembre 1969, Codice Fiscale MNDNTN69P20F205B, residente in Milano (MI) Via Ussi 23;
- 14) Sig.ra Monica Giordanengo, nata a Cuneo (CN) il 26 aprile 1972, Codice Fiscale GRDMNC72D66D205L, residente in Mariano Comense (CO) Via Brenna 9;
- 15) Sig.ra Chiara Marchi, nata a Milano (MI) il 17 luglio 1979, Codice Fiscale MRCCHR79L57F205V, residente in Roveda - Sedriano (MI) Via Enrico Fermi 18;
- 16) Sig.ra Nicole Rovere, nata a Milano (MI) il 10 febbraio 1972, Codice Fiscale RVRNCL72B50F205K, residente in Milano (MI) Piazza C. Irnerio 2; e
- 17) Sig.ra Laura Caimmi, nata a Milano (MI) il 1 settembre 1967, Codice Fiscale CMMLRA67P41F205C, residente in Paderno Dugnano (MI) Via Cesare Battisti 40.

“**Soci di Maggioranza**” indica quei Soci dell’Emittente che, complessivamente, detengano una partecipazione tale da disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

“**Sottoscrittore**” indica l’Investitore Qualificato che sottoscriverà il Titolo alla Data di Emissione.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile ai Titolo pari al 10%.

“**Titolo**” indica il titolo obbligazionario emesso in forma dematerializzata da Alessandro Rosso Group S.p.A., per un valore nominale pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica il valore nominale unitario del Titolo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).


“**Vincoli Ammessi**” indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti in relazione all'ordinaria attività di impresa, quale risultante dal vigente statuto dell'Emittente;
- (c) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (d) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché il valore dei beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei beni acquisiti;
- (e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (f) i Vincoli costituiti in sostituzione dei Vincoli Ammessi ai sensi delle precedenti lettere da (a) ad (e) inclusa, a condizione che (i) l'importo delle obbligazioni garantite da tali nuovi Vincoli non sia superiore a quello garantito dai Vincoli Ammessi oggetto di sostituzione, (ii) tali nuovi Vincoli siano dello stesso genere dei Vincoli Ammessi oggetto di sostituzione e (iii) tali nuovi Vincoli non abbiano una durata maggiore dei Vincoli Ammessi oggetto di sostituzione.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione costituiti sui Beni dell'Emittente e/o costituiti dall'Emittente stessa.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione rilasciata a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

\*\*\*



The image shows a handwritten signature in black ink above a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "FRANCESCO ORSOLA FORINO" around the perimeter and "NOTAIO IN MILANO" at the top. In the center of the seal is a coat of arms featuring a cross and other heraldic symbols. The signature is written over the seal.